ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 80/68/CEE CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DA CERTE SOSTANZE PERICOLOSE

Art. 7

Eliminazione e deposito delle sostanze dell'elenco I

Tutte le operazioni di eliminazioni e di deposito ai fini dell'eliminazione di acque reflue e di rifiuti contenenti le sostanze indicate nell'elenco I dell'allegato che possano comportare uno scarico indiretto devono essere autorizzate specificamente, ai sensi dell'art. 5, comma 1. L'autorizzazione e' rilasciata solo se risulta che l'adozione di adeguate prescrizioni tecniche impedisce lo scarico anche indiretto delle sostanze dell'elenco I dell'allegato. E' vietato ogni scarico sul suolo di acque reflue che contengono le sostanze dell'elenco I dell'allegato.

Versione in vigore dal 5 marzo 1992, non più in vigore dal 13 giugno 1999 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva n. 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose
Estremi	Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-132-1992/art-7-eliminazione-e-deposito-delle-sostanze-dell-elenco-i/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it